

Delibera di Giunta Regionale

29 luglio 1998, n. 3888 ⁽¹⁾

(1) *In B.U.R.L. 30 settembre 1998, n. 27*

Delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui agli articoli 17, punto h) e 34 della L.R. 5 marzo 1997, n. 4 e della L.R. 5 marzo 1997, n. 5

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Allegato A - Direttiva

La Giunta regionale

Su proposta dell'assessore all'utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche;

Visto l'art. 17, lettera h) con il quale sono state delegate alle province le funzioni amministrative relative ai provvedimenti di cui all'art. 20 e 21 del decreto-legge del 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto l'art. 34 con il quale sono state delegate ai comuni le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo;

Visto l'art. 52 della L.R. n. 4 del 1997, il quale dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, provveda ad emanare indirizzi e direttive agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite con la predetta legge indicando altresì le leggi regionali che ne dettano la disciplina;

Visto in particolare, l'art. 5 della medesima L.R. n. 4 del 1997 che dispone che la regione eserciti poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali per omogeneo esercizio sul territorio regionale delle funzioni ad essi attribuite, nonché emani direttive nei confronti dei medesimi enti, destinatari di delega di funzioni amministrative;

Vista la determinazione n. 07 della conferenza Regioni Autonomie locali espressa sempre nella seduta del 23 marzo 1998 e relativa alle proposte assessorili di deliberazioni o di funzioni dell'assessorato utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse

ambientali, trasmessa dalla segreteria tecnica dalla conferenza all'assessorato competente in data 4 maggio 1998, con prot. n. 0068;

Visto il parere favorevole della conferenza Regioni Autonomie-locali espresso nella seduta del 23 marzo 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, relativo alle proposte di deliberazioni elaborate dall'assessorato utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

Delibera:

I - di individuare, tra le attività che debbono essere immediatamente esercitate dalle province, quelle relative alle autorizzazioni ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico, di cui alle funzioni conferite all'art. 17 punto h) della L.R. n. 4 del 1997 e della L.R. n. 5 del 1997.

Le province possono autorizzare i seguenti interventi come già definiti nella deliberazione regionale n. 6215 del 30 luglio 1996 (tabelle A, B, C):

1. Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, piscine ecc.), di dimensioni superiori ai 30 mq anche soggette a sanatoria edilizia (punti 09 tab. A).

2. Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, ecc.) di dimensioni inferiore a 30 mq e piscine di dimensioni inferiori ai 50 mq anche soggette a sanatoria edilizia (punto 07 tab. B).

3. Muri di sostegno superiori a cm 100 di altezza (fuori terra) (punto 10 tab. A).

4. Infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000 volt (cabine primarie) (punto 16 tab. A)

5. Parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra (punto 17 tab. A).

6. Sistemazioni di terreni con opere di drenaggio (maggiori di 100 m lineari e profondità superiore a 150 cm) (punto 20 tab. A).

7. Sistemazioni di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a m 100 di lunghezza e 150 cm di profondità). Apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica di superficie (punto 06 tab. B).

8. Creazione o eliminazione di terrazzamenti di terreni finalizzati ad attività agricola (punto 21 tab. A).

9. Sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, platee di stoccaggio, ecc. (punto 1 tab. B).

10. Apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco (punto 02 tab. B).

11. Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con esclusione della riqualificazione degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra (punto 03 tab. B).

12. Aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 mq e 1.000 mc (punto 4 tab. B).

13. Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori ai 200 cm (punto 05 tab. B).

14. Vivai, rimboschimenti e ricostruzioni boschive (punto 08 tab. C).

15. Sistemazione idraulica di terreni coltivati (scoline) (punto 09 tab. C).

II - di individuare tra le attività che debbono essere immediatamente esercitate dai comuni quelle relative alle autorizzazioni ad operare negli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico, di cui alle funzioni conferite all'art. 17 punto h) delle leggi regionali numeri 4 e 5 del 1997.

I comuni possono autorizzare i seguenti interventi come già definiti nella deliberazione regionale n. 6215 del 30 luglio 1996 (tabelle A, B, C):

1. Acquedotti e reti fognarie, serbatoi anche interrati per gas o acqua, gasdotti, oleodotti a servizio di centri abitati, singole case e insediamenti industriali, comprese le relative infrastrutture (punto 15 tab. A).

2. Tralicci per comunicazioni telefoniche, televisive, etc. con riserva per emissioni elettromagnetiche (punto 23 tab. A).

3. Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno fino a 200 cm di altezza (punto 05 tab. B).

4. Muri di sostegno inferiori ai 100 cm di altezza (punto 08 tab. B).

5. Interventi di manutenzione di opere (ponti, strade, gallerie, acquedotti, linee elettriche, muri, edifici, opere di sistemazione idraulica o idraulico forestale quali gabbionate, briglie, drenaggi, fossi, etc.) che non comportino modifiche alle opere medesime o al territorio circostante (punto 01 tab. C).

6. Asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate nuove opere di regimazione idrica (punto 02 tab. C).

7. Messa in opera di barriere stradali (guard-rails o protezioni similari) (punto 03 tab. C).

8. Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari, etc. (punto 04 tab. C).

9. Apertura di cunetta e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente (punto 05 tab. C).

10. Chiusura di falle o fratture negli argini (punto 06 tab. C).

11. Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, etc.) quando non sia prevista movimentazione di terra (punto 07 tab. C).

12. Realizzazione di modeste opere edilizie quali: muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali, etc. (punto 10 tab. C).

13. Ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie (punto 11 tab. C).

14. Recinzioni in muratura con paletti di cemento, metallici o legno, inferiori ai 200 cm di altezza (punto 12 tab. C).

15. Linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt (punto 13 tab. C)

16. Linee telefoniche (punto 14 tab. C).

III - di emanare le direttive di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente delegate ai sensi della L.R. n. 4 del 1997 e della L.R. n. 5 del 1997 ed in particolare dagli articoli sopra citati.

IV - di dare atto che la Regione, attraverso le proprie strutture garantisce agli enti locali ogni forma di consultazione, di ausilio e d'indirizzo nell'esercizio delle funzioni conferite.

V - di dare atto che gli enti locali, possono, nei casi in cui lo ritengono opportuno, utilizzare le strutture del corpo forestale dello Stato per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 17, punto h) e 34, della L.R. 5 marzo 1997, n. 4 e della L.R. 5 marzo 1997, n. 5.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Allegato A

La presente direttiva stabilisce concetti e principi vincolanti ai quali dovranno attenersi gli uffici comunali e provinciali che, con il trasferimento ad essi delle deleghe in materia di autorizzazioni ad operare in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico, saranno chiamati ad autorizzare gli interventi di cui alla presente deliberazione regionale.

I principi sono quelli già in parte definiti nella deliberazione n. 4340 del 25 maggio 1996 concernente i «Criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio».

Gli interventi di cui agli articoli 17, punto h) e 34, della L.R. n. 4 del 1997 e della L.R. n. 5 del 1997 ricompresi nell'ambito della delega devono di norma essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia e della qualità dell'ambiente.

Inoltre, quando l'intervento prevede la costruzione di opere, è necessario adottare metodi di realizzazione tali da non compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inserite ed arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell'ambiente.

Nella progettazione preliminare devono essere esaminate diverse soluzioni, tenendo conto della valutazione costi-benefici di tipo ambientale, ed optando per la soluzione che ottimizza il grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

Le tipologie d'intervento utilizzate per la realizzazione di opere in materia di difesa del suolo devono caratterizzarsi per il loro basso impatto ambientale ed è quindi raccomandato il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, tra le quali sono da privilegiare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

inerbimento (a secco, idrosemina, con coltre protettiva, con tappeti erbosi); messa a dimora di specie arbustive o arboree; gradonate con talee o piantine; cordonata; viminata o graticciata; fascinata; copertura con astoni; grata in legname con talee; palizzata in legname con talee; muro di sostegno in pietrame rinverdito; muro di sostegno in elementi prefabbricati in calcestruzzo in legname rinverdito; muro di sostegno con armatura metallica (terre rinforzate e rinverdate); drenaggi con fasciame vivo; canaletta in legname e pietrame; sistemazioni con reti o stuoie in materiale biodegradabile; sistemazione con griglie, reti o tessuti in materiale sintetico (a funzione antierosiva o di sostegno); terre rinforzate; taglio selettivo.

Le tecniche di ingegneria naturalistica saranno anche utilizzate per garantire una maggiore durata e protezione delle opere di consolidamento tradizionali di versanti e scarpate, e dovranno, anche nella loro mascheratura, nei casi in cui queste siano particolarmente visibili, inserirsi nel contesto paesaggistico da tutelare.

In tutti i casi in cui siano previste movimentazioni di terreno o impianti di cantiere per la realizzazione d'intervento, sia in fase progettuale che a completamento dell'intervento stesso, si dovrà prevedere la risistemazione a verde delle aree coinvolte mediante semine e messa a dimora di essenze vegetali autoctone e legate al paesaggio circostante.

Qualora si debbano realizzare interventi di manutenzione delle opere esistenti si dovrà ricercare, per quanto possibile, la sostituzione o integrazione dei manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell'ingegneria naturalistica sopra richiamati, garantendo anche la minimizzazione dell'impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per caso.

Gli interventi di parziale ricostruzione o ampliamento di manufatti in muratura di pietrame o laterizio dovranno essere sempre realizzati adottando per le superfici a vista di nuova esecuzione, materiali analoghi a quelli preesistenti.

Direttive di carattere procedurale

Nelle more del riordino normativo della disciplina in materia di vincolo idrogeologico da parte della regione, è opportuno assicurare che le procedure per il rilascio dei nulla osta siano basate su una documentazione tecnica e geologica ed attuate con modalità omogenee sull'intero territorio regionale, e siano diversificate, secondo tipologie d'intervento differenziate sulla base dell'entità delle opere e del loro impatto; nonché sulle caratteristiche idrogeologiche e forestali del territorio interessato.

Per snellire le procedure relative alla realizzazione dei movimenti di terreno per opere a basso impatto ambientale in aree non boscate, si procederà mediante dichiarazione con le modalità stabilite all'art. 20 del regio decreto n. 1126 del 1926.

Qualora il coordinamento del Corpo forestale dello Stato non si esprima entro il termine di trenta giorni sulla dichiarazione del soggetto richiedente, dettando le prescrizioni del caso, l'attività potrà essere intrapresa.

Per quanto concerne le procedure si farà ricorso alle stesse definite nella deliberazione regionale n. 6215 del 30 luglio 1996 e cioè:

Tabella A: tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate con procedura art. 21, regio decreto n. 1126 del 1926;

Tabella B: tipologie di interventi in zone boscate con procedura art. 21, regio decreto n. 1126 del 1926 e in zone non boscate con procedura art. 20, regio decreto n. 1126 del 1926;

Tabella C: tipologie degli interventi in zone non boscate per i quali si procede mediante dichiarazione con procedura art. 20 del regio decreto n. 1126 del 1926.

Le richieste di nulla osta o le dichiarazioni ad effettuare movimenti di terreno in zone sottoposte a vincolo idrogeologico (regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267) dovranno essere inoltrate alle province o ai comuni a seconda del tipo di intervento con la documentazione a corredo come definita nelle quattro tipologie di schede notizie approvate con la deliberazione regionale n. 6215 del 30 luglio 1996.

La scheda notizie - 2 per le opere in tabella A prescrive il visto di un geologo. Le province ed i comuni, nei casi in cui non dispongano in organico di questo tipo di professionalità, potranno ricorrere a figure esterne all'amministrazione purché regolarmente iscritte all'albo nazionale dei geologi. In nessun caso sarà possibile derogare a questo tipo di visto per gli interventi classificati in tabella A.

Per tutti gli interventi di cui alla deliberazione n. 6215 del 30 luglio 1996 che non sono oggetto di deleghe ai comuni e alle province, le autorizzazioni rimangono di pertinenza della Regione e si osservano le procedure disciplinate dalla medesima delibera.

Norme transitorie

Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e a decorrere dalla data di pubblicazione tutte le domande dovranno essere inviate agli enti locali competenti.

L'assessorato utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali fornirà nella fase iniziale un utile supporto alle strutture comunali e provinciali che ne facessero richiesta e con direttive successive disciplinerà l'assistenza del Corpo forestale dello Stato.

La Regione Lazio si impegna a svolgere tutte le pratiche in giacenza e quelle che perverranno fino alla data della pubblicazione della presente deliberazione.